



COMUNE DI ASSEMINI

Servizio Tributi

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INFORMATIVA Anno 2017

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21/12/2016 è stato approvato il "[REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"](#)", che comprende anche la TARI, e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04/01/2017 sono state approvate le tariffe e le agevolazioni per l'anno 2017.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Per le **utenze domestiche** si utilizzano come parametri di calcolo: la superficie ed il numero dei componenti il nucleo familiare o comunque di coloro che dispongono dell'abitazione.

Per le **utenze non domestiche** si utilizzano come parametri di calcolo: la superficie e la tipologia di attività svolta.

La **TARI** si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

La **parte fissa** è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)

La **parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.

SUPERFICIE IMPONIBILE

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile (misurati a filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU).

MODALITÀ CALCOLO UTENZE DOMESTICHE

La TARI si calcola in base ai m² al numero dei componenti:

Coefficienti e tariffe utenze <u>domestiche</u> parte fissa e variabile anno 2017				
	Ka applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Kb applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Quota Fissa	Quota variabile
Un componente	0,81	0,60	1,48	53,19
Due componenti	0,94	1,40	1,72	124,13
Tre componenti	1,02	1,80	1,87	159,60
Quattro componenti	1,09	2,20	2,00	195,06
Cinque componenti	1,10	2,90	2,01	257,12
Sei componenti e più	1,06	3,40	1,94	301,45

Esempio di calcolo per abitazione di m² 100 con 3 componenti:

Tariffa quota fissa € 1,87 per m²

Quota variabile annuale € 159,60

TARI netta: € 1,87 x m² 100 = € 187,00

€ 187,00 + € 159,60 = € 346,60

Tributo provinciale 5%: € 346,60 x 5% = € 17,33

Totale TARI: € 347,00 + € 17,00 = € 364,00

MODALITÀ CALCOLO UTENZE NON DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie, espressa in m², per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza.

Coefficienti e tariffe utenze non domestiche parte fissa e variabile anno 2017						
		Kc applicato	Tariffa P.F. €/mq	Kd applicato	Tariffa P.V. €/mq	Tariffa totale P.F. e P.V. €/mq
N/A01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	1,57	4,75	1,34	2,91
N/A02	Cinematografi e teatri	0,40		3,51		0
N/A03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,40	1,17	3,55	1,00	2,17
N/A04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,69	2,01	6,04	1,70	3,71
N/A05	Stabilimenti balneari	0,47		9,15		0
N/A06	Esposizioni, autosaloni	0,45	1,31	4,04	1,14	2,45
N/A07	Alberghi con ristorante, Agriturismo	1,21	3,52	10,68	3,01	6,54
N/A08	Alberghi senza ristorante, Agriturismo	0,97	2,82	8,5	2,40	5,22
N/A09	Case di cura e riposo	1,00	2,91	8,76	2,47	5,38
N/A10	Ospedali	1,15		10,07		0
N/A11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	2,62	7,90	2,23	4,85
N/A12	Banche ed istituti di credito	0,79	2,30	6,93	1,96	4,26
N/A13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	2,88	8,70	2,46	5,34
N/A14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,25	3,64	11,05	3,12	6,76
N/A15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,74	2,16	6,45	1,82	3,98
N/A16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	3,47	10,45	2,95	6,42
N/A17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,35	3,93	11,83	3,34	7,27
N/A18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	2,24	6,80	1,92	4,16
N/A19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	2,65	8,02	2,26	4,91
N/A20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64		5,58		0
N/A21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,69	2,01	6,05	1,71	3,72
N/A22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	3,40	9,90	29,93	8,45	18,35
N/A23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55		22,40		0
N/A24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,45	22,50	6,35	13,81
N/A25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,00	5,82	17,60	4,97	10,79
N/A26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,00		17,66		0
N/A27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	12,88	38,93	10,99	23,86
N/A28	Ipermercati di generi misti	2,19		19,25		0
N/A29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	9,76	29,50	8,32	18,08
N/A30	Discoteche, Night Club, Sale gioco	1,91	5,56	16,80	4,74	10,30

Esempio di calcolo per “Uffici, agenzie, studi professionali” cat. “N/A11” di m² 100:

Tariffa quota fissa € 2,62 per m²

Tariffa quota variabile € 2,23 per m²

Tariffa totale € 4,85 per m²

TARI netta: m² 100 x € 4,85 = € 485,00

Tributo provinciale 5%: € 485,00 x 5%= € 24,25

Totale TARI: € 485,00 + € 24,25 = € 510,00

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

TUTTE LE RIDUZIONI SONO CONCESSE UNICAMENTE A SEGUITO DI RICHIESTA DA PARTE DELL'INTERESSATO

QUALORA SI RENDESSERO APPLICABILI PIÙ RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI LE STESSE NON SONO CUMULABILI MA SI APPLICA QUELLA PIÙ FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE.

UTENZE DOMESTICHE

- a) **Art. 23, c. 1 lett. a) - Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che nella dichiarazione sia indicata la residenza principale e dichiarato che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso: riduzione del 20%**
- b) **Art. 23, c. 1 lett. b) - Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 (sei) mesi all'anno all'estero, e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che l'immobile sia a loro esclusiva disposizione e in quanto tale non sia occupato da altri soggetti: riduzione del 20%**
- c) **Art. 23, c. 1 lett. c) - alla sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione di due terzi**
- d) **Art. 23, c. 1 lett. d) - Abitazioni con unico occupante, non proprietario di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non superiore ad € 10.000,00: riduzione del 15%**
- e) **Art. 23, c. 3 - Utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 15% della quota variabile**
- f) **Art. 26 riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti: Il tributo è ridotto del 60% per le utenze poste a una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e/o di fatto servita, misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica, restando escluse dal calcolo della distanza i percorsi in proprietà privata**

UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 24 Riduzione per locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che:

- a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- b) le suddette condizioni da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La riduzione, se spettante, è concessa nella misura del **20%** del tributo dovuto.

Art. 25: riduzione per l'avvio al riciclo: la riduzione viene applicata in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. La riduzione fruibile in misura percentuale è data dal rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) avviata al riciclo e la quantità di rifiuti presuntivamente prodotti pari alla superficie tassabile moltiplicata per il coefficiente Kd dell'utenza.

In ogni caso l'ammontare della riduzione riconosciuta ai sensi del comma precedente non può essere superiore al **25% (venticinque per cento) della quota variabile** del tributo dovuto.

Art. 26 riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti: Il tributo è **ridotto del 60%** per le utenze poste a una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e/o di fatto servita, misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica, restando escluse dal calcolo della distanza i percorsi in proprietà privata.

Art. 27 c. 1) no slot machines: L'agevolazione può essere richiesta dall'intestatario utenze non domestiche Categoria A14 "Edicole e Tabacchini" e Categoria A24 "Bar, Caffè, Pasticceria" che non abbiano installato nell'area di esercizio dell'attività e all'interno dei locali slot machines o altro tipo di macchine di gioco d'azzardo e che non effettuino la vendita delle lotterie ad estrazione istantanea come il gratta e vinci

La riduzione, se spettante, è concessa nella misura del **75% della parte variabile** del tributo dovuto.

Art. 27 c. 2) Agevolazioni per vendita con distributori automatici a spina: L'agevolazione può essere richiesta dalle attività commerciali che, per la somministrazione di prodotti alimentari e non, adottano distributori automatici c.d. "alla spina". L'agevolazione può essere richiesta limitatamente alle superfici operative dedicate esclusivamente alla vendita dei prodotti "alla spina".

La riduzione, se spettante, è concessa nella misura del **75% della parte variabile** del tributo dovuto.

Art. 27 c. 6) Agevolazioni antispreco: L'agevolazione può essere richiesta dalle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è riconosciuto, sulla base di documentata istanza, un **abbattimento tariffario del 10% della parte variabile della tariffa per i conferimenti dichiarati superiori in valore a 5.000,00 Euro nell'arco dell'anno sino ad un massimo di 100.000,00 Euro.**

La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art. 16 della citata L. 19 agosto 2016, n. 166, è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali alle attività di controllo.

Art. 27 c. 9 compostaggio aerobico: L'agevolazione può essere richiesta dalle utenze non domestiche relative **attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose.**

La riduzione, se spettante, è concessa nella misura del **15% della parte variabile** del tributo dovuto.

Art. 27 c. 9.1) autocompostaggio o il compostaggio di comunità:

La riduzione, se spettante, è concessa nella misura del **15% della parte variabile** del tributo dovuto.

Art. 10 Agevolazioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (rifiuti speciali):

- **Art. 10 c. 1, Esclusione della superficie di produzione rifiuti speciali:** nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- **Art. 10 c. 1 Riduzione percentuale della superficie promiscua:** qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	% DI
Riparazione autoveicoli e carrozzerie	20%
Ristoranti, trattorie, rosticcerie, paninoteche, friggitorie, pizzerie al taglio	10%
Fabbricazione, produzione oggetti in ceramica per usi domestici e ornamentali	20%
Fabbricazione saponi, detergenti e agenti organici	20%
Lavanderie a secco e tintorie	20%
Studi medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	5%
Case di cura	5%
Coltivazioni floricole e di piante ornamentali	20%
Fabbricazione di strutture metalliche (porte, finestre, cancelli, etc.)	30%
Fabbricazione di manufatti in cemento, gesso, calcestruzzi e simili	30%
Fabbricazione di tessuti	30%
Produzione dei derivati del latte, burro e formaggi	20%
Fabbricazione lastre, fogli, profilati plastici e vetroresine	30%
Fabbricazione di poltrone e divani	30%
Fabbricazione di apparecchi elettrici	20%
Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione	20%
Fabbricazione di paste e alimentari, farinacei e simili	10%
Fabbricazione di strutture in legno	20%
Fabbricazione di prodotti chimici	40%
Tipografie e stamperie	20%
Trasformazione ferro e acciaio	30%
Macellerie e Pescherie	10%
Estetiste e Parrucchiere	10%

Per eventuali attività non comprese nell'elenco di cui sopra si ricorrerà al criterio dell'assimilazione.

Per fruire della percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione della TARI, a pena di decadenza, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e *allegare la planimetria dei locali, con indicazione dei metri quadrati e delle destinazioni d'uso delle superfici utilizzate;*
- b) **comunicare entro il mese di GENNAIO dell'anno successivo a quello di riferimento** i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (*es. copia del contratto di smaltimento con ditta autorizzata, attestazione di ricevuta da parte dell'impresa incaricata del trattamento*).

DICHIARAZIONE

Artt. 30 e 31 del "[REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"](#)" – parte TARI.

La dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell'occupazione dell'unità immobiliare **deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, e comunque entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area.**

La dichiarazione deve essere presentata per:

- 1) nuova Iscrizione per inizio del possesso o detenzione (es. a seguito di immigrazione, costituzione nuovo nucleo, voltura);
- 2) la variazione di domicilio nello stesso Comune;
- 3) la variazione della superficie;
- 4) la variazione del numero dei componenti;
- 5) la cessazione del possesso o detenzione trasferimento in altro Comune;
- 6) la cessazione per decesso del titolare;
- 7) altro genere di cessazione;
- 8) nuova Iscrizione per inizio attività (anche a seguito di subingresso);
- 9) trasferimento di sede dell'attività entro la città;
- 10) la variazione della destinazione d'uso, a suo tempo dichiarata, della categoria dell'attività (Codice Attività – ATECO);
- 11) cessazione attività.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta sull'apposito modello messo a disposizione dal Comune "modello dichiarazione utenze domestiche" "modello dichiarazione utenze NON domestiche".

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, e comunque fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

L'avviso di pagamento TARI verrà inviato ai contribuenti unitamente ai modelli di versamento F24 precompilati così stabiliti:

- Quattro mod. F24 con scadenza:
 - ✓ 30 Aprile 2017 (codice rateazione 0104);
 - ✓ 31 Luglio 2017(codice rateazione 0204);
 - ✓ 30 Settembre 2017 (codice rateazione 0304);
 - ✓ 30 Novembre 2017 (codice rateazione 0404).
- Un mod. F24 da utilizzare per il pagamento in unica soluzione con scadenza 30 settembre 2017 (codice rateazione 0101)

Il versamento della TARI va eseguito esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 precompilato, pagabile presso Banche, Poste o attraverso i servizi di home banking.

Nel modello di versamento F24 si trovano indicati i seguenti codici:

- **Identificativo operazione**
- **codice tributo: 3944 "TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013"**
- **codice ente/codice comune: A474**

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi (TARI) sito al terzo piano del Palazzo Comunale:

- lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30
- mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Recapiti telefonici: 070/949228 – 070/949231

Indirizzi e-mail:

tributi@comune.assemini.ca.it

tributi@pec.comune.assemini.ca.it

Il Resp. Serv.Tributi-Contenzioso
(Dr.ssa Anna Paola Mameli)